



**PARERE MOTIVATO
n.58 del 18 Aprile 2018**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Piano di zonizzazione acustica. Comune di Bovolone (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 18 Aprile 2018 come da nota di convocazione in data 18 Aprile 2018 prot. n.143506;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Bovolone con nota pec prot. n. 32753 del 21.12.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 535385 del 21.12.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il piano di zonizzazione acustica;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 17.04.18 assunto al prot. reg. al n.143892 del 17.04.18 del Comune di Isola della Scala;
- Parere del 18.04.18 assunto al prot. reg. al n.146506 del 18.04.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 12/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 18 aprile 2018, dalla quale emerge che il piano oggetto di valutazione costituisce un aggiornamento del piano di classificazione acustica attualmente vigente nel comune di Bovolone, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.05.2003, nel rispetto della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". L'attuale aggiornamento si rende necessario per il fatto che il precedente Piano del 2003, successivamente modificato nel 2006, non risulta più allineato alla situazione urbanistica attuale notevolmente mutata nel tempo.

La finalità della Classificazione Acustica del territorio è quella di perseguire un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e di tutti gli spazi in genere, in relazione alla loro destinazione d'uso. In particolare stabilisce, per le aree attualmente edificate, i limiti da rispettare al fine di garantire un adeguato livello di benessere acustico e contribuisce ad una corretta pianificazione delle aree di nuova edificazione, evitando così l'insorgenza di nuove criticità acustiche.

Per ogni classe acustica sono previsti, dalla normativa (D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"), dei valori limite da rispettare in termini di emissione sonora e di immissione sonora (assoluti e differenziali) e dei valori di attenzione e di qualità, distinti per i periodi di riferimento diurno (6:00÷22:00) e notturno (22:00÷6:00).

La classificazione acustica è aggiornata allo scopo di ottenere, nell'ambito delle zone acustiche in cui il territorio comunale è stato suddiviso, il non superamento di valori di qualità acustica prefissati.

Secondo quanto previsto dalla LR n. 21 del 10/5/99 e dalla DGR n. 4313/93, la classificazione acustica viene prodotta tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, suddividendo il territorio comunale nelle zone previste dal precitato DPCM 14/11/1997.

La metodologia applicata per l'assegnazione delle classi fa riferimento a quanto riportato nella LR n. 21 del 10/5/99 e nella DGR n. 4313/93. Detta metodologia prevede una fase conoscitiva preliminare del territorio basata sulla conoscenza della zona territoriale omogenea e sviluppata su



base cartografica, sui dati del PRGC, dell'anagrafe, delle banche dati comunali e sulla conoscenza diretta del territorio. Questa fase conoscitiva consente la successiva aggregazione di porzioni di territorio omogenee; tale approccio è fondamentale per superare fenomeni di eccessiva frammentazione del territorio. La norma di riferimento prevede l'attribuzione diretta delle classi I, V e VI, della IV per alcuni casi particolari, nonché un metodo di calcolo per l'attribuzione delle classi II, III e IV.

L'indicatore di sostenibilità considerato è la percentuale di residenti esposti all'inquinamento acustico; tale indicatore ha lo scopo di calcolare la percentuale della popolazione residente nel territorio comunale ricadente nelle classi acustiche previste dal DPCM 14/11/97, permettendo quindi di valutare la proposta di Piano dal punto di vista della salute pubblica.

Sono state valutate come "tranquille" le zone definite in classe I, II e III e "rumorose" quelle che ricadono nella fascia di pertinenza stradale nel caso delle strade extraurbane principali e delle urbane i cui limiti coincidono con quelli della classe IV, le zone di classe IV e V (la classe VI per definizione deve essere priva di residenze, pertanto non è stata presa in considerazione, e comunque non è presente nella classificazione acustica comunale).

L'indicatore utilizzato nella valutazione evidenzia che la maggior parte della popolazione ricade nell'ambito di zone acustiche tranquille; tale caratteristica deriva dalla peculiarità urbanistica stessa della città, nella quale la zona agricola e il parco occupano circa il 78% della superficie totale del territorio comunale (quindi assegnate rispettivamente alle classi III e I) e quella residenziale il 10%.

Il monitoraggio acustico del territorio comunale ha avuto come finalità principale quello di controllare la distribuzione sonora esistente e quindi confrontare la realtà con quanto pervenuto dalle elaborazioni del Piano. In caso di discordanza è necessario prevedere azioni correttive, ossia Piani di Risanamento Acustico, per risolvere le eventuali situazioni problematiche.

Nello specifico, sono state monitorate 24 postazioni in orario diurno, 6 in orario sia diurno che notturno e 7 esclusivamente in orario notturno in periodo diurno i limiti risultano rispettati nella stragrande maggioranza dei casi.

I livelli percentili 50° e 90°, che la valutazione identifica come i maggiormente significativi nella caratterizzazione acustica dall'area di studio, in base a quanto dichiarato, rientrano sempre nei limiti di zona, ad eccezione dei punti, dove il traffico risulta particolarmente intenso.

Dalla valutazione emerge che la realtà territoriale risulta sostanzialmente conforme con i valori previsti dal PCCA.

Come ricettori sensibili sono stati presi in considerazione le scuole, l'ospedale e la casa di riposo.

Per le scuole, le linee guida regionali prevedono di inserire in classe I i complessi scolastici. Sono escluse pertanto le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici. Nel caso di Bovolone i siti scolastici, indicati nel PRG come zone F2, seguono la classificazione acustica della zona di appartenenza. L'ospedale e l'adiacente casa di riposo si trovano in classe I, come previsto dalle linee guida. In questo caso le aree adiacenti sono di classe II o III, queste ultime separate mediante una zona intermedia di classe II che si estende esternamente alla classe I. Sia dall'osservazione diretta che dalle misure fonometriche che sono state svolte, in particolare per la zona ospedaliera, è emerso che i ricettori sensibili non sono esposti a sorgenti di rumore che possano costituire una significativa penalizzazione dal punto di vista del comfort acustico. In particolare le scuole sono inserite in contesti abitativi lontani da vie di traffico particolarmente rumorose, mentre per l'area dell'ospedale è stato appurato e segnalato il fatto che alcune sorgenti di rumore che in orario notturno si evidenziano rispetto al rumore di fondo particolarmente basso, sono proprio gli impianti tecnologici annessi al complesso ospedaliero.

L'analisi conclude che il Piano di Zonizzazione Acustica garantisce il mantenimento del già confortevole clima acustico attualmente riscontrabile nei luoghi ove sono collocati i ricettori sensibili.

Per quanto concerne le aree per attività sportive e rumorose il Piano riconosce due aree, una, interessata dalla presenza di una pista da motocross e una interessata in passato dallo svolgimento di attività del tiro a volo.



Per l'attività del tiro al volo si tratta, in base a quanto dichiarato, di una attività prevista attiva in passato che attualmente non viene esercitata. Nel rapporto preliminare non sono state riportate informazioni sulla collocazione delle sorgenti di rumore, né sul tipo di armi che verranno utilizzate e, pertanto, non sono stati valutati gli effetti di tale attività sui ricettori. Qualora venisse ripresa l'attività, la zonizzazione dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, e dovrà essere garantita l'osservanza di quanto è previsto nel Regolamento per le attività rumorose.

Per quanto concerne la pista da motocross si prende atto che in fase di controdeduzioni alle osservazioni è stata accolta la richiesta di ridurre il numero di giornate di deroga ai valori limite da 60 giornate a 5 giornate all'anno,

Contestualmente si prende atto che in fase di controdeduzioni alle osservazioni è stata accolta la richiesta di correzione della tavola dove questa estendeva l'area per attività sportive e rumorose anche a nord della pista da motocross, nell'ambito dell'area protetta.

Preso atto del parere di coerenza del valutatore sulle controdeduzioni alle osservazioni e ritenuto che con gli atti acquisiti non vi siano gli elementi per poter escludere la pista da motocross dalla disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.304, Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447, si ritiene necessario che il sistema di monitoraggio del rumore sia conforme a quanto previsto dalla normativa.

Dalla fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale emerge, in base al Parere di Arpav assunto al prot. reg. al n.146506 del 18.04.18, che il Piano è stato realizzato secondo i criteri riportati nelle linee guida regionali (rif. DGRV n. 4313/1993) opportunamente integrati e armonizzati con i criteri sviluppati dalla normativa nazionale relativamente alla rumorosità generate dalle infrastrutture di trasposto (DPR n. 142/2004 e DPR n. 459/1998) e da emissioni generate da sorgente specifica e che il Piano ottimizzerà gli strumenti di tutela e prevenzione del rischio di inquinamento acustico senza peraltro penalizzare oltremodo le dinamiche legate agli ambiti funzionali produttivi o legate al traffico veicolare. Nello stesso parere ARPAV riconosce che il nuovo Piano di classificazione acustica del Comune di Bovolone comporti ricadute positive sulle matrici ambientali interessate.

Con parere assunto al prot. reg. al n.143892 del 17.04.18 il Comune di Isola della Scala riconosce che non vi sono effetti significativi derivanti dall'attuazione di quanto adottato, relativamente alla porzione di territorio confinante con il Comune di Isola della Scala.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013
-

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il piano di zonizzazione acustica del Comune di Bovolone, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- l'area del Tiro a volo non venga riconosciuta dalla classificazione acustica e dal relativo regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose come "area per attività sportiva rumorosa". Qualora venisse ripresa l'attività del tiro a volo, l'aggiornamento della classificazione acustica dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS;



- il sistema di monitoraggio del rumore della pista da motocross venga effettuato nel rispetto della normativa di settore vigente;
- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 1. di inviare, prima dell'approvazione del piano, i dati vettoriali per i sistemi informativi geografici relativi alle tavole di piano con particolare riferimento al clima acustico, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali e in un sistema di riferimento che ne consenta la corretta localizzazione e visualizzazione.
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 2. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso